Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 185 del 10 agosto 2010 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 10 agosto 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

N. 182

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Accordi recanti norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali stipulati con la Banca d'Italia, la TEB S.p.a. di Bergamo, la ATC S.p.a. di Bologna e la GEST S.p.a. di Scandicci e le rispettive Organizzazioni sindacali di categoria.

SOMMARIO

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

DELIBERAZIONE 5 luglio 2010.

Credito - Valutazione di idoneità degli accordi stipulati separatamente in data 22 dicembre 2009 tra la Banca d'Italia e le Organizzazioni sindacali FISAC CGIL, SINDIRETTIVO CIDA, SIBC CISAL, FABI, UILCA UIL, FALBI e FIBA CISL, recanti norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati (Pos. 36679). (Deliberazione n. 10/419).

LA COMMISSIONE DI GARANZIA
DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

su proposta del Commissario delegato per il settore, avv. Alessandro Forlani;

Premesso:

Che, con nota del 27 gennaio 2010, prot. n. 0066284/10, la Banca d'Italia ha trasmesso a questa Commissione tre distinti atti, tutti denominati «Protocollo di accordo negoziale tra l'amministrazione della Banca d'Italia e le Organizzazioni sindacali presenti nell'Istituto, ai sensi e per gli effetti della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati», stipulati separatamente in data 22 dicembre 2009 con tutte le organizzazione sindacali presenti in Istituto, ovvero con FISAC CGIL, SINDIRETTIVO CIDA, SIBC CISAL, FABI, UILCA UIL, FALBI e FIBA CISL;

Che tali accordi, tutti di identico contenuto, sono volti a sostituire i precedenti Accordi nazionali per la regolamentazione del diritto di sciopero nel settore del credito stipulati tra Banca d'Italia e FISAC CGIL, FIBA CISL, UILCA UIL, FALBI, SIBC CISAL, SINDIRETTIVO CIDA in data 26 ottobre 2000, valutati idonei dalla Commissione di garanzia con deliberazione 01/39 del 10 maggio 2001 e pubblicati in *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 21 settembre 2001, supplemento ordinario n. 233;

Che gli accordi di cui trattasi sono stati approvati dal Consiglio superiore della Banca d'Italia nella riunione del 21 gennaio 2010;

Che, con nota prot. n. 328/RU del 16 febbraio 2010, la Commissione ha inviato i predetti accordi alle organizzazioni degli utenti e dei consumatori di cui alla legge n. 281 del 30 luglio 1998 al fine di acquisirne il parere, come prescritto dall'art. 13, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, assegnando a tali organizzazioni il termine di 30 giorni per l'invio del predetto parere;

Che nel termine assegnato è pervenuto solo il parere di ADOC con nota del 23 febbraio 2010, prot. n. 240/pb/CP, peraltro favorevole;

Considerato:

Che gli accordi in esame ricalcano sostanzialmente le disposizioni contenute nei precedenti accordi stipulati in data 26 ottobre 2000 e già valutati idonei dalla Commissione di garanzia con la citata delibera n. 01/39;

Che le uniche rilevanti modifiche apportate dalle parti stipulanti alle norme già vigenti riguardano esclusivamente la individuazione dei servizi indispensabili e delle relative prestazioni minime da garantire in occasione di uno sciopero;

Che, in particolare, non sono indicati nei nuovi accordi i servizi SESI e CONIF e la filiale di Roma Tuscolano, che a seguito della ristrutturazione dell'Amministrazione centrale e della rete delle filiali della Banca d'Italia sono venuti meno; sono invece stati inclusi nel nuovo accordo i seguenti servizi, prima non contemplati dal precedente accordo in materia di sciopero: Segreteria amministrativa dell'area risorse informatiche e rilevazioni statistiche, Servizio innovazione e sviluppo informatico, Servizio elaborazioni e infrastrutture, Unità di supporto e coordinamento area banca centrale e sistemi di pagamento;

Che, per quanto concerne le prestazioni indispensabili richieste, rispetto all'Accordo già vigente sono state diversamente specificate le previsioni relative alle astensioni proclamate nella seconda decade di ogni mese, garantendo comunque una sufficiente continuità del servizio;

Che in merito alle procedure di raffreddamento e conciliazione le parti non hanno convenuto modifiche alla disciplina previgente, limitandosi a recepire ed esplicitare quanto stabilito da questa Commissione in ordine al periodo di validità delle predette procedure e alla necessità di ripetizione delle stesse una volta decorso tale periodo;

Che le parti hanno altresì espressamente previsto, in conformità a quanto stabilito dalla Commissione di garanzia, che la disciplina in materia di sciopero trovi applicazione anche alle astensioni collettive dal lavoro straordinario;

Che in ragione del fatto che le modifiche apportate alla previgente disciplina dagli accordi in esame non comportano significative variazioni, estendendo, anzi, i servizi individuati come essenziali all'interno di Banca d'Italia e assicurando, comunque, un equo contemperamento tra il diritto di sciopero e la necessità di garantire una relativa continuità del servizio reso dalla Banca d'Italia;

Che con la presente delibera la Commissione intende richiamare e confermare le valutazioni già espresse con la citata delibera n. 01/39 in ordine alle intese raggiunte dalle parti con i precedenti accordi del 26 ottobre 2000, che non sono state oggetto di modifica da parte degli accordi in esame;

Che, dunque, alla luce di quanto sinora considerato, gli accordi in esame appaiono rispettosi dei criteri stabiliti dall'art. 13, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990 come modificata con legge n. 83 del 2000, ai fini della valutazione della idoneità degli accordi sottoposti all'esame della Commissione di garanzia;

Valuta idonei

in tutte le sue parti gli accordi stipulati tra Banca d'Italia e FISAC CGIL, SINDIRETTIVO CIDA, SIBC CISAL, FABI, UILCA UIL, FALBI e FIBA CISL in data 22 dicembre 2009;

Dispone

la trasmissione della presente delibera alla Banca d'Italia, alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali FISAC CGIL, SINDIRETTIVO CIDA, SIBC CISAL, FABI, UILCA UIL, FALBI e FIBA CISL, all'ABI, all'Ufficio italiano cambi, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze, nonché l'inserimento sul sito Internet della Commissione;

Dispone inoltre

la pubblicazione degli accordi del 22 dicembre 2009 e della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2010

Il presidente: PITRUZZELLA

Il giorno 22/12/09 in Roma

l'Amministrazione della Banca d'Italia, rappresentata dal Segretario Generale Paolo Piccialli, assistito dal Capo del Servizio Personale Inquadramento Normativo ed Economico Augusto Aponte e da Francesco Nicolò ed Antonella Caronna del Servizio medesimo

e

la FISAC-CGIL, rappresentata da
PELLEGRINI GUIDO
AVANZO DIANA
VITTORI CLAUDIO

il SINDIRETTIVO-CIDA, rappresentato da
SARRA STEFANO
GIGLIO VIRGINIA
CIFONI GIOVANNI
D'AMBROSIO VIRGINIA

il SIBC-CISAL, rappresentato da
NARI MASSIMO
DE SANCTIS ANTONELLA
ANTONETTI ALBERTO

la FABI, rappresentata da
MARANESI ANGELO
FERRAZZA GIUSEPPE
LOVOTTI ROBERTO
PIRODDI LORRAI CORRADO
TALAMONTI MAURO

la UILCA-UIL, rappresentata da
CACACE ANTONIETTA
SENO FLAVIO
CAROSI CLAUDIO
GIULIANI DANILO
CAPOGROSSI CARLO

hanno sottoscritto il presente accordo che, in sostituzione delle precedenti intese in materia, reca la disciplina pattizia attuativa in Banca della L. 146/1990 e successive modifiche.

Protocollo di accordo negoziale tra l'Amministrazione della Banca d'Italia e le Organizzazioni Sindacali presenti nell'Istituto, ai sensi e per gli effetti della Legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.

1. Al fine di garantire le prestazioni indispensabili richieste dall'art. 1, comma 1, della Legge 146/1990 e successive modifiche per la tutela dei diritti degli utenti, tenendo conto della specificità del servizio assicurato dalla Banca d'Italia, saranno assicurate - ai sensi del presente accordo - tutte le prestazioni lavorative nelle strutture operative e nei periodi di seguito indicati:

a) durante la prima decade (1-10) di ciascun mese da gennaio a novembre e nella decade 21-31 per il mese di dicembre: per le Filiali che svolgono servizio di Tesoreria provinciale dello Stato, con riferimento alle strutture funzionalmente preposte e comunque collegate al pagamento di stipendi e pensioni (escludendo, quindi, le strutture autonomamente preposte alle funzioni di Vigilanza e di ricerca economica) e per le strutture indicate al punto 4, una giornata lavorativa nel periodo 6-10 (28-31 del mese di dicembre);

b) durante la seconda decade (11-20) di ciascun mese da gennaio a novembre (1-11 del mese di dicembre), tre giornate lavorative non consecutive:
   - una giornata lavorativa per la Segreteria amministrativa dell'Area risorse informatiche e rilevazioni statistiche, per il Servizio Innovazione e sviluppo informatico, per il Servizio Elaborazioni e infrastrutture, per il Servizio Rapporti con il Tesoro e per il Servizio Gestioni Immobiliari nel periodo 11-12 (10-11 del mese di dicembre);
   - due giornate lavorative nelle Filiali che svolgono servizio di Tesoreria provinciale dello Stato, con riferimento alle strutture funzionalmente preposte e comunque collegate al pagamento di stipendi e pensioni (escludendo, quindi, le strutture autonomamente preposte alle funzioni di Vigilanza e di ricerca economica) e nelle strutture indicate al punto 4 nel periodo 15-20 (6-9 nel mese di dicembre);

c) durante la terza decade: 3 giorni lavorativi non consecutivi nel periodo 21-fine mese (12-20 nel mese di dicembre) di cui 1 nel periodo 26-28 (18-20 del mese di dicembre), nelle Filiali che svolgono servizio di Tesoreria provinciale dello Stato, con riferimento alle strutture funzionalmente preposte e comunque collegate al pagamento di stipendi e pensioni (escludendo, quindi, le strutture autonomamente preposte alle funzioni di Vigilanza e di ricerca economica) e nelle strutture indicate al punto 4.

Dichiarazione a verbale

Le parti ritengono che le disposizioni di cui al punto 1 - pur senza fissare precisi intervalli tra uno sciopero e l'altro - consentono di raggiungere le finalità perseguite con le previsioni dell'art. 2, comma 2, della L. 146/1990 e successive modifiche in tema di intervalli minimi tra scioperi (c.d. "rarefazione oggettiva"), considerato che dette disposizioni assicurano l'operatività della Banca in un prestabilito numero minimo di giornate in ogni mese.

2. Durante le giornate di operatività di cui ai punti 1a), b) e c), possono essere indette astensioni dal lavoro per un periodo antimeridiano pari o inferiore ad un'ora purché non siano articolate "a scacchiera" all'interno della medesima Filiale o dello stesso Servizio ovvero, sempre "a scacchiera", tra Amministrazione Centrale e Filiali. Nel caso di pluralità di proclamazioni da parte dei Sindacati sarà considerata validamente indetta la prima proclamazione di cui la Banca (Direzione competente in relazione all'ambito di riferimento dello sciopero) abbia ricevuto formale comunicazione.

Ogni astensione dal lavoro riguardante le strutture soggette alla presente disciplina deve essere portata a conoscenza della Banca (con formale comunicazione alla Direzione competente in caso di scioperi locali e al Servizio Personale I.N.E. in caso di scioperi nazionali) con un preavviso di almeno 10 giorni, con indicazione della data, della durata (precisando l'inizio e il termine), delle modalità di attuazione e delle motivazioni della stessa astensione, per consentire all'Amministrazione di predisporre le misure previste dalla legge.

Le Organizzazioni Sindacali comunicheranno altresì alla Banca, senza indugio, eventuali scioperi proclamati con il previsto preavviso dalle Confederazioni o Federazioni di appartenenza ai quali intendano aderire.

Le parti si danno atto che ogni proclamazione di sciopero deve avere ad oggetto una sola azione di sciopero secondo quanto stabilito dalla Commissione di Garanzia della L. 146/1990 e successive modifiche.

Il Servizio Personale I.N.E., ricevuta notizia di scioperi, ne darà immediata, formale comunicazione a tutte le Organizzazioni Sindacali ai fini del rispetto delle giornate di operatività previste dal presente accordo.

Le Organizzazioni Sindacali firmatarie si impegnano a dare tempestiva comunicazione, nei modi sopra indicati, delle eventuali revoche di scioperi.

Prima della proclamazione di astensioni dal lavoro riguardanti le strutture soggette alla presente disciplina vanno esperite le procedure di raffreddamento e di conciliazione. A tal fine le Organizzazioni Sindacali comunicano formalmente alla Banca (Direzione competente in caso di scioperi locali e Servizio Personale I.N.E. in caso di scioperi nazionali) l'intenzione di proclamare le astensioni dal lavoro con la richiesta di attivazione delle preventive procedure di raffreddamento e di conciliazione, precisando i motivi oggetto delle controversie.

La Banca (Direzione locale ovvero strutture preposte dell'Amministrazione Centrale per questioni attinenti alle relazioni sindacali in sede centrale) convoca i Sindacati interessati per un incontro conciliativo da tenersi entro i cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione della richiesta di attivazione della procedura. Tenuto tale incontro, si riterrà adempiuto l'obbligo di attivazione della procedura di raffreddamento e di conciliazione.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della L. 146/1990 e successive modifiche, secondo cui, "se non intendono adottare le procedure previste da accordi o contratti collettivi, le parti possono richiedere che il tentativo preventivo di conciliazione si svolga" presso le Autorità competenti ivi indicate.

Nella comunicazione di proclamazione dello sciopero le Organizzazioni Sindacali dovranno precisare l'avvenuto esperimento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione.

Le parti convengono sull'opportunità, ove ne ricorrano le condizioni, di incontrarsi al fine di tentare la composizione del conflitto durante il periodo di preavviso richiesto dalla L. 146/1990 e successive modifiche.

Le parti si danno atto che, secondo quanto stabilito dalla Commissione di Garanzia, il periodo entro il quale - ai fini della proclamazione di una nuova azione di sciopero, nell'ambito della stessa vertenza - la procedura di raffreddamento e di conciliazione può non essere riattivata si intende fissato in 90 giorni dalla conclusione della precedente procedura, o dalla scadenza del termine entro il quale la medesima doveva essere portata a compimento. Il suddetto periodo di efficacia delle procedure di raffreddamento e di conciliazione resta fermo anche in caso di proclamazione di un nuovo sciopero conseguente a revoca, sospensione o differimento (senza o con contestuale indicazione della nuova data) di uno sciopero precedente.

3. Qualora per esigenze impreviste, connesse alle giacenze dei biglietti di banca nelle Filiali, si ritenesse necessario attivare con urgenza il Servizio Fabbricazione Carte Valori per l'effettuazione di movimenti di fondi, le Organizzazioni Sindacali, avvertite almeno due giorni lavorativi prima, revocheranno gli scioperi eventualmente proclamati limitatamente alle strutture

coinvolte nei movimenti di fondi medesimi per il giorno di inizio della movimentazione dei valori, precisando contestualmente la giornata alla quale vengano eventualmente rinviati gli scioperi in questione.

Le previsioni di cui al presente punto si applicano anche al personale in servizio presso la Divisione Cassa Speciale della Cassa Generale.

4. Sono da ritenere funzionalmente connesse all'erogazione delle prestazioni indispensabili di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 146/1990 e successive modifiche, le seguenti strutture della Banca:

- Segreteria amministrativa dell'Area risorse informatiche e rilevazioni statistiche;
- Servizio Innovazione e sviluppo informatico;
- Servizio Elaborazioni e infrastrutture;
- Unità di Supporto e coordinamento Area Banca Centrale e sistemi di pagamento;
- Servizio Rapporti con il Tesoro;
- Servizio Sistema dei Pagamenti;
- Servizio Gestioni Immobiliari;
- Servizio Ragioneria;
- Servizio Segretariato.

L'operatività delle strutture suddette sarà limitata alle funzioni ed alle persone strettamente necessarie alla garanzia delle prestazioni indispensabili (anche tramite l'utilizzo della reperibilità, nel caso di Gestioni Immobiliari), secondo quanto specificato nell'elenco allegato.

Dette persone saranno individuate con congruo anticipo dalle Direzioni tra quelle addette in possesso dei necessari requisiti di professionalità, seguendo criteri di rotazione basati sulla maggiore anzianità di servizio, nel senso che la rotazione inizierà a partire da quelle da più lungo tempo addette alle funzioni interessate.

5. Il dipendente che si astenga dal lavoro in adesione ad uno sciopero proclamato senza regolare preavviso o senza indicazione della durata o delle modalità di attuazione o delle motivazioni o che - nelle giornate di operatività - non presti attività lavorativa nelle Filiali di cui al punto 1 ovvero che, tenuto a prestare attività lavorativa ai sensi del punto 4 , non ottemperi, è soggetto a sanzioni disciplinari - proporzionate alla gravità dell'infrazione - ai sensi del Titolo

XI, Parte I, e del Titolo XII, Parte II, del Regolamento del Personale, con esclusione delle misure estintive del rapporto (destituzione).

Al dipendente che per la prima volta nel corso del biennio si astenga dal lavoro in adesione ad uno sciopero proclamato senza regolare preavviso o senza indicazione della durata o delle modalità di attuazione o delle motivazioni è inflitta, con provvedimento del Direttore Generale, la sanzione della multa pari a quattro ore di trattamento economico giornaliero, senza riflessi di ordine normativo.

Al dipendente che per la prima volta nel corso del biennio - nelle giornate di operatività - non presti attività lavorativa nelle Filiali di cui al punto 1 ovvero che, tenuto a prestare attività lavorativa ai sensi del punto 4, non ottemperi, è inflitta, con provvedimento del Direttore Generale, la sanzione della multa pari all'intero trattamento economico giornaliero, senza riflessi di ordine normativo.

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti, la sanzionabilità dei comportamenti individuali conseguenti e coerenti alle modalità di esercizio dello sciopero predeterminate nella proclamazione sindacale è subordinata alla valutazione negativa, da parte della Commissione di Garanzia, del comportamento dell'Organizzazione Sindacale proclamante.

6. Le parti si danno atto che, secondo quanto stabilito dalla Commissione di Garanzia, le previsioni della L. 146/1990 e successive modifiche nonché quelle contenute nel presente accordo si applicano anche alle astensioni collettive dal lavoro straordinario.

7. Le previsioni del presente accordo non si applicano nei casi previsti dall'art. 2, comma 7, della L. 146/1990 e successive modifiche.

8. Le parti si danno atto che copia del presente accordo sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA DELL'AREA RISORSE INFORMATICHE E RILEVAZIONI STATISTICHE

Direzione	Titolare o sostituto + 2 elementi del personale che svolge compiti di sicurezza e supporto per ciascun turno presso lo stabile di L.go Bastia

SERVIZIO INNOVAZIONE E SVILUPPO INFORMATICO

Direzione	1 dirigente
Divisioni: Sviluppo applicazioni istituzionali, Sviluppo applicazioni aziendali, Soluzioni informatiche per gli utenti, Architettura, infrastrutture e sicurezza	Titolare o sostituto + 25% del personale addetto al complesso delle unità

SERVIZIO ELABORAZIONI E INFRASTRUTTURE

Direzione	1 dirigente
Divisioni: Assistenza agli utenti e qualità del servizio, Gestione sistemi e applicazioni, Supporto infrastruttura	Titolare o sostituto + 25% del personale addetto al complesso delle unità

UNITA' DI SUPPORTO E COORDINAMENTO AREA BANCA CENTRALE, MERCATI E SISTEMI DI PAGAMENTO

Settore Gestione del personale, corrispondenza e attività di spesa	Capo settore o sostituto + 1 addetto alla corrispondenza

SERVIZIO RAPPORTI CON IL TESORO

Direzione / Nucleo per la gestione amministrativa del personale	1 dirigente + Titolare o sostituto + 1 addetto
Divisione Normativa e Atti Impeditivi	Titolare o sostituto + 50% degli addetti
Divisione Procedure operative	Titolare o sostituto + 50% degli addetti
Divisione Operazioni con l'estero delle Pubbliche Amministrazioni	Titolare o sostituto + 70% degli addetti
Divisione Contabilità e Controllo	Titolare o sostituto + 70% degli addetti

SERVIZIO SISTEMA DEI PAGAMENTI

Direzione	1 dirigente
Divisione Sistemi di Pagamento al dettaglio	Titolare o sostituto + 40% degli addetti
Divisione Sistemi di Pagamento all'ingrosso	Titolare o sostituto + 40% degli addetti
Divisione Servizi di pagamento e di corrispondenza	Titolare o sostituto + 40% degli addetti
Divisione Contabilità e controllo	Titolare o sostituto + 40% degli addetti
Divisione TARGET2 – Single Shared Platform	Titolare o sostituto + 40% degli addetti

SERVIZIO GESTIONI IMMOBILIARI

Direzione	1 dirigente
Divisione Segreteria: Settore gestione e sicurezza C.D.M.	Titolare o sostituto + 2 addetti al Settore + 2 addetti al Posto Controllo per ciascun turno + 3 elementi per ciascun turno del personale che svolge compiti di sicurezza e supporto

Divisione Manutenzione e pronto intervento immobili istituzionali area romana	- 10% Direttivi (non necessariamente il Titolare o il sostituto) - 20% Operativi - 40% degli Operai addetti ai Reparti Elettricisti, Elettronici, Termofrigoristi, Magazzino e pronto intervento - Gestione e manutenzione Largo Bastia (2 elementi per ciascun turno) - 2 tecnici reperibili
Divisione Manutenzione e pronto intervento C.D.M.	- 10% Direttivi - 20% Operativi - 40% Operai (con un minimo di 2 elementi)
Divisione Sicurezza	- 10% Direttivi - 20% Operativi - 2 Operai addetti al Reparto Porte corazzate e casseforti - 2 tecnici reperibili

SERVIZIO RAGIONERIA

Direzione / Segreteria	Titolare o sostituto
Divisione Normativa e Procedure Contabili	Titolare o sostituto + 25% degli addetti
Divisione Controllo, contabilità e situazioni periodiche	Titolare o sostituto + 1 addetto

SERVIZIO SEGRETARIATO

Direzione	1 dirigente
Divisione Trattamento e Gestione Documentazione	Titolare o sostituto + 1 addetto
Divisione Misure di Sicurezza e Movimentazione Valori	Titolare o sostituto + 2 addetti + 3 addetti al Posto di Controllo dell'A.C. per ciascun turno + 4 elementi incaricati della conduzione di automezzi per movimento fondi

La Delegazione dell'Amministrazione stipula il presente accordo per conto del Direttore Generale con riserva di sottoporlo al Governatore, il quale lo valuterà in sede di Consiglio Superiore.

PER L'AMMINISTRAZIONE

PER LA FISAC-CGIL

PER IL SINDIRETTIVO-CIDA

PER IL SIBC-CISAL

PER LA FABI

PER LA UILCA-UIL

Il giorno 22/12/09 in Roma

l'Amministrazione della Banca d'Italia, rappresentata dal Segretario Generale Paolo Piccialli, assistito dal Capo del Servizio Personale Inquadramento Normativo ed Economico Augusto Aponte e da Francesco Nicolò ed Antonella Caronna del Servizio medesimo

e

la FALBI, rappresentata da

LEONE LUIGI

MANCINO ANIELLO

MARINI MAURIZIO

BOLIS MASSIMILIANO

hanno sottoscritto il presente accordo che, in sostituzione delle precedenti intese in materia, reca la disciplina pattizia attuativa in Banca della L. 146/1990 e successive modifiche.

Protocollo di accordo negoziale tra l'Amministrazione della Banca d'Italia e le Organizzazioni Sindacali presenti nell'Istituto, ai sensi e per gli effetti della Legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.

1. Al fine di garantire le prestazioni indispensabili richieste dall'art. 1, comma 1, della Legge 146/1990 e successive modifiche per la tutela dei diritti degli utenti, tenendo conto della specificità del servizio assicurato dalla Banca d'Italia, saranno assicurate - ai sensi del presente accordo - tutte le prestazioni lavorative nelle strutture operative e nei periodi di seguito indicati:

a) durante la prima decade (1-10) di ciascun mese da gennaio a novembre e nella decade 21-31 per il mese di dicembre: per le Filiali che svolgono servizio di Tesoreria provinciale dello Stato, con riferimento alle strutture funzionalmente preposte e comunque collegate al pagamento di stipendi e pensioni (escludendo, quindi, le strutture autonomamente preposte alle funzioni di Vigilanza e di ricerca economica) e per le strutture indicate al punto 4, una giornata lavorativa nel periodo 6-10 (28-31 del mese di dicembre);

b) durante la seconda decade (11-20) di ciascun mese da gennaio a novembre (1-11 del mese di dicembre), tre giornate lavorative non consecutive:
   - una giornata lavorativa per la Segreteria amministrativa dell'Area risorse informatiche e rilevazioni statistiche, per il Servizio Innovazione e sviluppo informatico, per il Servizio Elaborazioni e infrastrutture, per il Servizio Rapporti con il Tesoro e per il Servizio Gestioni Immobiliari nel periodo 11-12 (10-11 del mese di dicembre);
   - due giornate lavorative nelle Filiali che svolgono servizio di Tesoreria provinciale dello Stato, con riferimento alle strutture funzionalmente preposte e comunque collegate al pagamento di stipendi e pensioni (escludendo, quindi, le strutture autonomamente preposte alle funzioni di Vigilanza e di ricerca economica) e nelle strutture indicate al punto 4 nel periodo 15-20 (6-9 nel mese di dicembre);

c) durante la terza decade: 3 giorni lavorativi non consecutivi nel periodo 21-fine mese (12-20 nel mese di dicembre) di cui 1 nel periodo 26-28 (18-20 del mese di dicembre), nelle Filiali che svolgono servizio di Tesoreria provinciale dello Stato, con riferimento alle strutture funzionalmente preposte e comunque collegate al pagamento di stipendi e pensioni (escludendo, quindi, le strutture autonomamente preposte alle funzioni di Vigilanza e di ricerca economica) e nelle strutture indicate al punto 4.

Dichiarazione a verbale

Le parti ritengono che le disposizioni di cui al punto 1 - pur senza fissare precisi intervalli tra uno sciopero e l'altro - consentono di raggiungere le finalità perseguite con le previsioni dell'art. 2, comma 2, della L. 146/1990 e successive modifiche in tema di intervalli minimi tra scioperi (c.d. "rarefazione oggettiva"), considerato che dette disposizioni assicurano l'operatività della Banca in un prestabilito numero minimo di giornate in ogni mese.

2. Durante le giornate di operatività di cui ai punti 1a), b) e c), possono essere indette astensioni dal lavoro per un periodo antimeridiano pari o inferiore ad un'ora purché non siano articolate "a scacchiera" all'interno della medesima Filiale o dello stesso Servizio ovvero, sempre "a scacchiera", tra Amministrazione Centrale e Filiali. Nel caso di pluralità di proclamazioni da parte dei Sindacati sarà considerata validamente indetta la prima proclamazione di cui la Banca (Direzione competente in relazione all'ambito di riferimento dello sciopero) abbia ricevuto formale comunicazione.

Ogni astensione dal lavoro riguardante le strutture soggette alla presente disciplina deve essere portata a conoscenza della Banca (con formale comunicazione alla Direzione competente in caso di scioperi locali e al Servizio Personale I.N.E. in caso di scioperi nazionali) con un preavviso di almeno 10 giorni, con indicazione della data, della durata (precisando l'inizio e il termine), delle modalità di attuazione e delle motivazioni della stessa astensione, per consentire all'Amministrazione di predisporre le misure previste dalla legge.

Le Organizzazioni Sindacali comunicheranno altresì alla Banca, senza indugio, eventuali scioperi proclamati con il previsto preavviso dalle Confederazioni o Federazioni di appartenenza ai quali intendano aderire.

Le parti si danno atto che ogni proclamazione di sciopero deve avere ad oggetto una sola azione di sciopero secondo quanto stabilito dalla Commissione di Garanzia della L. 146/1990 e successive modifiche.

Il Servizio Personale I.N.E., ricevuta notizia di scioperi, ne darà immediata, formale comunicazione a tutte le Organizzazioni Sindacali ai fini del rispetto delle giornate di operatività previste dal presente accordo.

Le Organizzazioni Sindacali firmatarie si impegnano a dare tempestiva comunicazione, nei modi sopra indicati, delle eventuali revoche di scioperi.

Prima della proclamazione di astensioni dal lavoro riguardanti le strutture soggette alla presente disciplina vanno esperite le procedure di raffreddamento e di conciliazione. A tal fine le Organizzazioni Sindacali comunicano formalmente alla Banca (Direzione competente in caso di scioperi locali e Servizio Personale I.N.E. in caso di scioperi nazionali) l'intenzione di proclamare le astensioni dal lavoro con la richiesta di attivazione delle preventive procedure di raffreddamento e di conciliazione, precisando i motivi oggetto delle controversie.

La Banca (Direzione locale ovvero strutture preposte dell'Amministrazione Centrale per questioni attinenti alle relazioni sindacali in sede centrale) convoca i Sindacati interessati per un incontro conciliativo da tenersi entro i cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione della richiesta di attivazione della procedura. Tenuto tale incontro, si riterrà adempiuto l'obbligo di attivazione della procedura di raffreddamento e di conciliazione.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della L. 146/1990 e successive modifiche, secondo cui, "se non intendono adottare le procedure previste da accordi o contratti collettivi, le parti possono richiedere che il tentativo preventivo di conciliazione si svolga" presso le Autorità competenti ivi indicate.

Nella comunicazione di proclamazione dello sciopero le Organizzazioni Sindacali dovranno precisare l'avvenuto esperimento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione.

Le parti convengono sull'opportunità, ove ne ricorrano le condizioni, di incontrarsi al fine di tentare la composizione del conflitto durante il periodo di preavviso richiesto dalla L. 146/1990 e successive modifiche.

Le parti si danno atto che, secondo quanto stabilito dalla Commissione di Garanzia, il periodo entro il quale - ai fini della proclamazione di una nuova azione di sciopero, nell'ambito della stessa vertenza - la procedura di raffreddamento e di conciliazione può non essere riattivata si intende fissato in 90 giorni dalla conclusione della precedente procedura, o dalla scadenza del termine entro il quale la medesima doveva essere portata a compimento. Il suddetto periodo di efficacia delle procedure di raffreddamento e di conciliazione resta fermo anche in caso di proclamazione di un nuovo sciopero conseguente a revoca, sospensione o differimento (senza o con contestuale indicazione della nuova data) di uno sciopero precedente.

3. Qualora per esigenze impreviste, connesse alle giacenze dei biglietti di banca nelle Filiali, si ritenesse necessario attivare con urgenza il Servizio Fabbricazione Carte Valori per l'effettuazione di movimenti di fondi, le Organizzazioni Sindacali, avvertite almeno due giorni lavorativi prima, revocheranno gli scioperi eventualmente proclamati limitatamente alle strutture

coinvolte nei movimenti di fondi medesimi per il giorno di inizio della movimentazione dei valori, precisando contestualmente la giornata alla quale vengano eventualmente rinviati gli scioperi in questione.

Le previsioni di cui al presente punto si applicano anche al personale in servizio presso la Divisione Cassa Speciale della Cassa Generale.

4. Sono da ritenere funzionalmente connesse all'erogazione delle prestazioni indispensabili di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 146/1990 e successive modifiche, le seguenti strutture della Banca:

- Segreteria amministrativa dell'Area risorse informatiche e rilevazioni statistiche;
- Servizio Innovazione e sviluppo informatico;
- Servizio Elaborazioni e infrastrutture;
- Unità di Supporto e coordinamento Area Banca Centrale e sistemi di pagamento;
- Servizio Rapporti con il Tesoro;
- Servizio Sistema dei Pagamenti;
- Servizio Gestioni Immobiliari;
- Servizio Ragioneria;
- Servizio Segretariato.

L'operatività delle strutture suddette sarà limitata alle funzioni ed alle persone strettamente necessarie alla garanzia delle prestazioni indispensabili (anche tramite l'utilizzo della reperibilità, nel caso di Gestioni Immobiliari), secondo quanto specificato nell'elenco allegato.

Dette persone saranno individuate con congruo anticipo dalle Direzioni tra quelle addette in possesso dei necessari requisiti di professionalità, seguendo criteri di rotazione basati sulla maggiore anzianità di servizio, nel senso che la rotazione inizierà a partire da quelle da più lungo tempo addette alle funzioni interessate.

5. Il dipendente che si astenga dal lavoro in adesione ad uno sciopero proclamato senza regolare preavviso o senza indicazione della durata o delle modalità di attuazione o delle motivazioni o che - nelle giornate di operatività - non presti attività lavorativa nelle Filiali di cui al punto 1 ovvero che, tenuto a prestare attività lavorativa ai sensi del punto 4 , non ottemperi, è soggetto a sanzioni disciplinari - proporzionate alla gravità dell'infrazione - ai sensi del Titolo

XI, Parte I, e del Titolo XII, Parte II, del Regolamento del Personale, con esclusione delle misure estintive del rapporto (destituzione).

Al dipendente che per la prima volta nel corso del biennio si astenga dal lavoro in adesione ad uno sciopero proclamato senza regolare preavviso o senza indicazione della durata o delle modalità di attuazione o delle motivazioni è inflitta, con provvedimento del Direttore Generale, la sanzione della multa pari a quattro ore di trattamento economico giornaliero, senza riflessi di ordine normativo.

Al dipendente che per la prima volta nel corso del biennio - nelle giornate di operatività - non presti attività lavorativa nelle Filiali di cui al punto 1 ovvero che, tenuto a prestare attività lavorativa ai sensi del punto 4, non ottemperi, è inflitta, con provvedimento del Direttore Generale, la sanzione della multa pari all'intero trattamento economico giornaliero, senza riflessi di ordine normativo.

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti, la sanzionabilità dei comportamenti individuali conseguenti e coerenti alle modalità di esercizio dello sciopero predeterminate nella proclamazione sindacale è subordinata alla valutazione negativa, da parte della Commissione di Garanzia, del comportamento dell'Organizzazione Sindacale proclamante.

6. Le parti si danno atto che, secondo quanto stabilito dalla Commissione di Garanzia, le previsioni della L. 146/1990 e successive modifiche nonché quelle contenute nel presente accordo si applicano anche alle astensioni collettive dal lavoro straordinario.

7. Le previsioni del presente accordo non si applicano nei casi previsti dall'art. 2, comma 7, della L. 146/1990 e successive modifiche.

8. Le parti si danno atto che copia del presente accordo sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA DELL'AREA RISORSE INFORMATICHE E RILEVAZIONI STATISTICHE

Direzione	Titolare o sostituto + 2 elementi del personale che svolge compiti di sicurezza e supporto per ciascun turno presso lo stabile di L.go Bastia

SERVIZIO INNOVAZIONE E SVILUPPO INFORMATICO

Direzione	1 dirigente
Divisioni: Sviluppo applicazioni istituzionali, Sviluppo applicazioni aziendali, Soluzioni informatiche per gli utenti, Architettura, infrastrutture e sicurezza	Titolare o sostituto + 25% del personale addetto al complesso delle unità

SERVIZIO ELABORAZIONI E INFRASTRUTTURE

Direzione	1 dirigente
Divisioni: Assistenza agli utenti e qualità del servizio, Gestione sistemi e applicazioni, Supporto infrastruttura	Titolare o sostituto + 25% del personale addetto al complesso delle unità

UNITA' DI SUPPORTO E COORDINAMENTO AREA BANCA CENTRALE, MERCATI E SISTEMI DI PAGAMENTO

Settore Gestione del personale, corrispondenza e attività di spesa	Capo settore o sostituto + 1 addetto alla corrispondenza

SERVIZIO RAPPORTI CON IL TESORO

Direzione / Nucleo per la gestione amministrativa del personale	1 dirigente + Titolare o sostituto + 1 addetto
Divisione Normativa e Atti Impeditivi	Titolare o sostituto + 50% degli addetti
Divisione Procedure operative	Titolare o sostituto + 50% degli addetti
Divisione Operazioni con l'estero delle Pubbliche Amministrazioni	Titolare o sostituto + 70% degli addetti
Divisione Contabilità e Controllo	Titolare o sostituto + 70% degli addetti

SERVIZIO SISTEMA DEI PAGAMENTI

Direzione	1 dirigente
Divisione Sistemi di Pagamento al dettaglio	Titolare o sostituto + 40% degli addetti
Divisione Sistemi di Pagamento all'ingrosso	Titolare o sostituto + 40% degli addetti
Divisione Servizi di pagamento e di corrispondenza	Titolare o sostituto + 40% degli addetti
Divisione Contabilità e controllo	Titolare o sostituto + 40% degli addetti
Divisione TARGET2 – Single Shared Platform	Titolare o sostituto + 40% degli addetti

SERVIZIO GESTIONI IMMOBILIARI

Direzione	1 dirigente
Divisione Segreteria: Settore gestione e sicurezza C.D.M.	Titolare o sostituto + 2 addetti al Settore + 2 addetti al Posto Controllo per ciascun turno + 3 elementi per ciascun turno del personale che svolge compiti di sicurezza e supporto

Divisione Manutenzione e pronto intervento immobili istituzionali area romana	- 10% Direttivi (non necessariamente il Titolare o il sostituto) - 20% Operativi - 40% degli Operai addetti ai Reparti Elettricisti, Elettronici, Termofrigoristi, Magazzino e pronto intervento - Gestione e manutenzione Largo Bastia (2 elementi per ciascun turno) - 2 tecnici reperibili
Divisione Manutenzione e pronto intervento C.D.M.	- 10% Direttivi - 20% Operativi - 40% Operai (con un minimo di 2 elementi)
Divisione Sicurezza	- 10% Direttivi - 20% Operativi - 2 Operai addetti al Reparto Porte corazzate e casseforti - 2 tecnici reperibili

SERVIZIO RAGIONERIA

Direzione / Segreteria	Titolare o sostituto
Divisione Normativa e Procedure Contabili	Titolare o sostituto + 25% degli addetti
Divisione Controllo, contabilità e situazioni periodiche	Titolare o sostituto + 1 addetto

SERVIZIO SEGRETARIATO

Direzione	1 dirigente
Divisione Trattamento e Gestione Documentazione	Titolare o sostituto + 1 addetto
Divisione Misure di Sicurezza e Movimentazione Valori	Titolare o sostituto + 2 addetti + 3 addetti al Posto di Controllo dell'A.C. per ciascun turno + 4 elementi incaricati della conduzione di automezzi per movimento fondi

La Delegazione dell'Amministrazione stipula il presente accordo per conto del Direttore Generale con riserva di sottoporlo al Governatore, il quale lo valuterà in sede di Consiglio Superiore.

PER L'AMMINISTRAZIONE

PER LA FALBI

Il giorno 22/12/09 in Roma

l'Amministrazione della Banca d'Italia, rappresentata dal Segretario Generale Paolo Piccialli, assistito dal Capo del Servizio Personale Inquadramento Normativo ed Economico Augusto Aponte e da Francesco Nicolò ed Antonella Caronna del Servizio medesimo

e

la FIBA-CISL, rappresentata da

ROMANI GIANVITTORIO

NARDONE ROBERTO

TALARICO ANGELO

INNOCENTI RICCARDO

BRUNDU ALESSANDRO

hanno sottoscritto il presente accordo che, in sostituzione delle precedenti intese in materia, reca la disciplina pattizia attuativa in Banca della L. 146/1990 e successive modifiche.

Protocollo di accordo negoziale tra l'Amministrazione della Banca d'Italia e le Organizzazioni Sindacali presenti nell'Istituto, ai sensi e per gli effetti della Legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.

1. Al fine di garantire le prestazioni indispensabili richieste dall'art. 1, comma 1, della Legge 146/1990 e successive modifiche per la tutela dei diritti degli utenti, tenendo conto della specificità del servizio assicurato dalla Banca d'Italia, saranno assicurate - ai sensi del presente accordo - tutte le prestazioni lavorative nelle strutture operative e nei periodi di seguito indicati:

a) durante la prima decade (1-10) di ciascun mese da gennaio a novembre e nella decade 21-31 per il mese di dicembre: per le Filiali che svolgono servizio di Tesoreria provinciale dello Stato, con riferimento alle strutture funzionalmente preposte e comunque collegate al pagamento di stipendi e pensioni (escludendo, quindi, le strutture autonomamente preposte alle funzioni di Vigilanza e di ricerca economica) e per le strutture indicate al punto 4, una giornata lavorativa nel periodo 6-10 (28-31 del mese di dicembre);

b) durante la seconda decade (11-20) di ciascun mese da gennaio a novembre (1-11 del mese di dicembre), tre giornate lavorative non consecutive:
   - una giornata lavorativa per la Segreteria amministrativa dell'Area risorse informatiche e rilevazioni statistiche, per il Servizio Innovazione e sviluppo informatico, per il Servizio Elaborazioni e infrastrutture, per il Servizio Rapporti con il Tesoro e per il Servizio Gestioni Immobiliari nel periodo 11-12 (10-11 del mese di dicembre);
   - due giornate lavorative nelle Filiali che svolgono servizio di Tesoreria provinciale dello Stato, con riferimento alle strutture funzionalmente preposte e comunque collegate al pagamento di stipendi e pensioni (escludendo, quindi, le strutture autonomamente preposte alle funzioni di Vigilanza e di ricerca economica) e nelle strutture indicate al punto 4 nel periodo 15-20 (6-9 nel mese di dicembre);

c) durante la terza decade: 3 giorni lavorativi non consecutivi nel periodo 21-fine mese (12-20 nel mese di dicembre) di cui 1 nel periodo 26-28 (18-20 del mese di dicembre), nelle Filiali che svolgono servizio di Tesoreria provinciale dello Stato, con riferimento alle strutture funzionalmente preposte e comunque collegate al pagamento di stipendi e pensioni (escludendo, quindi, le strutture autonomamente preposte alle funzioni di Vigilanza e di ricerca economica) e nelle strutture indicate al punto 4.

Dichiarazione a verbale

Le parti ritengono che le disposizioni di cui al punto 1 - pur senza fissare precisi intervalli tra uno sciopero e l'altro - consentono di raggiungere le finalità perseguite con le previsioni dell'art. 2, comma 2, della L. 146/1990 e successive modifiche in tema di intervalli minimi tra scioperi (c.d. "rarefazione oggettiva"), considerato che dette disposizioni assicurano l'operatività della Banca in un prestabilito numero minimo di giornate in ogni mese.

2. Durante le giornate di operatività di cui ai punti 1a), b) e c), possono essere indette astensioni dal lavoro per un periodo antimeridiano pari o inferiore ad un'ora purché non siano articolate "a scacchiera" all'interno della medesima Filiale o dello stesso Servizio ovvero, sempre "a scacchiera", tra Amministrazione Centrale e Filiali. Nel caso di pluralità di proclamazioni da parte dei Sindacati sarà considerata validamente indetta la prima proclamazione di cui la Banca (Direzione competente in relazione all'ambito di riferimento dello sciopero) abbia ricevuto formale comunicazione.

Ogni astensione dal lavoro riguardante le strutture soggette alla presente disciplina deve essere portata a conoscenza della Banca (con formale comunicazione alla Direzione competente in caso di scioperi locali e al Servizio Personale I.N.E. in caso di scioperi nazionali) con un preavviso di almeno 10 giorni, con indicazione della data, della durata (precisando l'inizio e il termine), delle modalità di attuazione e delle motivazioni della stessa astensione, per consentire all'Amministrazione di predisporre le misure previste dalla legge.

Le Organizzazioni Sindacali comunicheranno altresì alla Banca, senza indugio, eventuali scioperi proclamati con il previsto preavviso dalle Confederazioni o Federazioni di appartenenza ai quali intendano aderire.

Le parti si danno atto che ogni proclamazione di sciopero deve avere ad oggetto una sola azione di sciopero secondo quanto stabilito dalla Commissione di Garanzia della L. 146/1990 e successive modifiche.

Il Servizio Personale I.N.E., ricevuta notizia di scioperi, ne darà immediata, formale comunicazione a tutte le Organizzazioni Sindacali ai fini del rispetto delle giornate di operatività previste dal presente accordo.

Le Organizzazioni Sindacali firmatarie si impegnano a dare tempestiva comunicazione, nei modi sopra indicati, delle eventuali revoche di scioperi.

Prima della proclamazione di astensioni dal lavoro riguardanti le strutture soggette alla presente disciplina vanno esperite le procedure di raffreddamento e di conciliazione. A tal fine le Organizzazioni Sindacali comunicano formalmente alla Banca (Direzione competente in caso di scioperi locali e Servizio Personale I.N.E. in caso di scioperi nazionali) l'intenzione di proclamare le astensioni dal lavoro con la richiesta di attivazione delle preventive procedure di raffreddamento e di conciliazione, precisando i motivi oggetto delle controversie.

La Banca (Direzione locale ovvero strutture preposte dell'Amministrazione Centrale per questioni attinenti alle relazioni sindacali in sede centrale) convoca i Sindacati interessati per un incontro conciliativo da tenersi entro i cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione della richiesta di attivazione della procedura. Tenuto tale incontro, si riterrà adempiuto l'obbligo di attivazione della procedura di raffreddamento e di conciliazione.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della L. 146/1990 e successive modifiche, secondo cui, "se non intendono adottare le procedure previste da accordi o contratti collettivi, le parti possono richiedere che il tentativo preventivo di conciliazione si svolga" presso le Autorità competenti ivi indicate.

Nella comunicazione di proclamazione dello sciopero le Organizzazioni Sindacali dovranno precisare l'avvenuto esperimento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione.

Le parti convengono sull'opportunità, ove ne ricorrano le condizioni, di incontrarsi al fine di tentare la composizione del conflitto durante il periodo di preavviso richiesto dalla L. 146/1990 e successive modifiche.

Le parti si danno atto che, secondo quanto stabilito dalla Commissione di Garanzia, il periodo entro il quale - ai fini della proclamazione di una nuova azione di sciopero, nell'ambito della stessa vertenza - la procedura di raffreddamento e di conciliazione può non essere riattivata si intende fissato in 90 giorni dalla conclusione della precedente procedura, o dalla scadenza del termine entro il quale la medesima doveva essere portata a compimento. Il suddetto periodo di efficacia delle procedure di raffreddamento e di conciliazione resta fermo anche in caso di proclamazione di un nuovo sciopero conseguente a revoca, sospensione o differimento (senza o con contestuale indicazione della nuova data) di uno sciopero precedente.

3. Qualora per esigenze impreviste, connesse alle giacenze dei biglietti di banca nelle Filiali, si ritenesse necessario attivare con urgenza il Servizio Fabbricazione Carte Valori per l'effettuazione di movimenti di fondi, le Organizzazioni Sindacali, avvertite almeno due giorni lavorativi prima, revocheranno gli scioperi eventualmente proclamati limitatamente alle strutture

coinvolte nei movimenti di fondi medesimi per il giorno di inizio della movimentazione dei valori, precisando contestualmente la giornata alla quale vengano eventualmente rinviati gli scioperi in questione.

Le previsioni di cui al presente punto si applicano anche al personale in servizio presso la Divisione Cassa Speciale della Cassa Generale.

4. Sono da ritenere funzionalmente connesse all'erogazione delle prestazioni indispensabili di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 146/1990 e successive modifiche, le seguenti strutture della Banca:

- Segreteria amministrativa dell'Area risorse informatiche e rilevazioni statistiche;
- Servizio Innovazione e sviluppo informatico;
- Servizio Elaborazioni e infrastrutture;
- Unità di Supporto e coordinamento Area Banca Centrale e sistemi di pagamento;
- Servizio Rapporti con il Tesoro;
- Servizio Sistema dei Pagamenti;
- Servizio Gestioni Immobiliari;
- Servizio Ragioneria;
- Servizio Segretariato.

L'operatività delle strutture suddette sarà limitata alle funzioni ed alle persone strettamente necessarie alla garanzia delle prestazioni indispensabili (anche tramite l'utilizzo della reperibilità, nel caso di Gestioni Immobiliari), secondo quanto specificato nell'elenco allegato.

Dette persone saranno individuate con congruo anticipo dalle Direzioni tra quelle addette in possesso dei necessari requisiti di professionalità, seguendo criteri di rotazione basati sulla maggiore anzianità di servizio, nel senso che la rotazione inizierà a partire da quelle da più lungo tempo addette alle funzioni interessate.

5. Il dipendente che si astenga dal lavoro in adesione ad uno sciopero proclamato senza regolare preavviso o senza indicazione della durata o delle modalità di attuazione o delle motivazioni o che - nelle giornate di operatività - non presti attività lavorativa nelle Filiali di cui al punto 1 ovvero che, tenuto a prestare attività lavorativa ai sensi del punto 4 , non ottemperi, è soggetto a sanzioni disciplinari - proporzionate alla gravità dell'infrazione - ai sensi del Titolo

XI, Parte I, e del Titolo XII, Parte II, del Regolamento del Personale, con esclusione delle misure estintive del rapporto (destituzione).

Al dipendente che per la prima volta nel corso del biennio si astenga dal lavoro in adesione ad uno sciopero proclamato senza regolare preavviso o senza indicazione della durata o delle modalità di attuazione o delle motivazioni è inflitta, con provvedimento del Direttore Generale, la sanzione della multa pari a quattro ore di trattamento economico giornaliero, senza riflessi di ordine normativo.

Al dipendente che per la prima volta nel corso del biennio - nelle giornate di operatività - non presti attività lavorativa nelle Filiali di cui al punto 1 ovvero che, tenuto a prestare attività lavorativa ai sensi del punto 4, non ottemperi, è inflitta, con provvedimento del Direttore Generale, la sanzione della multa pari all'intero trattamento economico giornaliero, senza riflessi di ordine normativo.

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti, la sanzionabilità dei comportamenti individuali conseguenti e coerenti alle modalità di esercizio dello sciopero predeterminate nella proclamazione sindacale è subordinata alla valutazione negativa, da parte della Commissione di Garanzia, del comportamento dell'Organizzazione Sindacale proclamante.

6. Le parti si danno atto che, secondo quanto stabilito dalla Commissione di Garanzia, le previsioni della L. 146/1990 e successive modifiche nonché quelle contenute nel presente accordo si applicano anche alle astensioni collettive dal lavoro straordinario.

7. Le previsioni del presente accordo non si applicano nei casi previsti dall'art. 2, comma 7, della L. 146/1990 e successive modifiche.

8. Le parti si danno atto che copia del presente accordo sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA DELL'AREA RISORSE INFORMATICHE E RILEVAZIONI STATISTICHE

Direzione	Titolare o sostituto + 2 elementi del personale che svolge compiti di sicurezza e supporto per ciascun turno presso lo stabile di L.go Bastia

SERVIZIO INNOVAZIONE E SVILUPPO INFORMATICO

Direzione	1 dirigente
Divisioni: Sviluppo applicazioni istituzionali, Sviluppo applicazioni aziendali, Soluzioni informatiche per gli utenti, Architettura, infrastrutture e sicurezza	Titolare o sostituto + 25% del personale addetto al complesso delle unità

SERVIZIO ELABORAZIONI E INFRASTRUTTURE

Direzione	1 dirigente
Divisioni: Assistenza agli utenti e qualità del servizio, Gestione sistemi e applicazioni, Supporto infrastruttura	Titolare o sostituto + 25% del personale addetto al complesso delle unità

UNITA' DI SUPPORTO E COORDINAMENTO AREA BANCA CENTRALE, MERCATI E SISTEMI DI PAGAMENTO

Settore Gestione del personale, corrispondenza e attività di spesa	Capo settore o sostituto + 1 addetto alla corrispondenza

SERVIZIO RAPPORTI CON IL TESORO

Direzione / Nucleo per la gestione amministrativa del personale	1 dirigente + Titolare o sostituto + 1 addetto
Divisione Normativa e Atti Impeditivi	Titolare o sostituto + 50% degli addetti
Divisione Procedure operative	Titolare o sostituto + 50% degli addetti
Divisione Operazioni con l'estero delle Pubbliche Amministrazioni	Titolare o sostituto + 70% degli addetti
Divisione Contabilità e Controllo	Titolare o sostituto + 70% degli addetti

SERVIZIO SISTEMA DEI PAGAMENTI

Direzione	1 dirigente
Divisione Sistemi di Pagamento al dettaglio	Titolare o sostituto + 40% degli addetti
Divisione Sistemi di Pagamento all'ingrosso	Titolare o sostituto + 40% degli addetti
Divisione Servizi di pagamento e di corrispondenza	Titolare o sostituto + 40% degli addetti
Divisione Contabilità e controllo	Titolare o sostituto + 40% degli addetti
Divisione TARGET2 – Single Shared Platform	Titolare o sostituto + 40% degli addetti

SERVIZIO GESTIONI IMMOBILIARI

Direzione	1 dirigente
Divisione Segreteria: Settore gestione e sicurezza C.D.M.	Titolare o sostituto + 2 addetti al Settore + 2 addetti al Posto Controllo per ciascun turno + 3 elementi per ciascun turno del personale che svolge compiti di sicurezza e supporto

Divisione Manutenzione e pronto intervento immobili istituzionali area romana	- 10% Direttivi (non necessariamente il Titolare o il sostituto) - 20% Operativi - 40% degli Operai addetti ai Reparti Elettricisti, Elettronici, Termofrigoristi, Magazzino e pronto intervento - Gestione e manutenzione Largo Bastia (2 elementi per ciascun turno) - 2 tecnici reperibili
Divisione Manutenzione e pronto intervento C.D.M.	- 10% Direttivi - 20% Operativi - 40% Operai (con un minimo di 2 elementi)
Divisione Sicurezza	- 10% Direttivi - 20% Operativi - 2 Operai addetti al Reparto Porte corazzate e casseforti - 2 tecnici reperibili

SERVIZIO RAGIONERIA

Direzione / Segreteria	Titolare o sostituto
Divisione Normativa e Procedure Contabili	Titolare o sostituto + 25% degli addetti
Divisione Controllo, contabilità e situazioni periodiche	Titolare o sostituto + 1 addetto

SERVIZIO SEGRETARIATO

Direzione	1 dirigente
Divisione Trattamento e Gestione Documentazione	Titolare o sostituto + 1 addetto
Divisione Misure di Sicurezza e Movimentazione Valori	Titolare o sostituto + 2 addetti + 3 addetti al Posto di Controllo dell'A.C. per ciascun turno + 4 elementi incaricati della conduzione di automezzi per movimento fondi

La Delegazione dell'Amministrazione stipula il presente accordo per conto del Direttore Generale con riserva di sottoporlo al Governatore, il quale lo valuterà in sede di Consiglio Superiore.

PER L'AMMINISTRAZIONE

PER LA FIBA-CISL

10A09336

DELIBERAZIONE 12 luglio 2010.

Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneità dell'accordo aziendale concluso in data 27 aprile 2010 dalla TEB S.p.A. di Bergamo con le RR.SS.AA. e le Segreterie territoriali di Bergamo delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL e UILT (Pos. 37753). (Deliberazione n. 10/444).

LA COMMISSIONE DI GARANZIA
DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Premesso che:

la TEB S.p.A. di Bergamo è un'azienda che svolge attività di trasporto pubblico urbano nella città di Bergamo ed extraurbano nella provincia di Bergamo;

in data 27 aprile 2010, la TEB S.p.A. di Bergamo ha sottoscritto un accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero con le RR.SS.AA. e le segreterie territoriali di Bergamo delle organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL e UILT;

il testo del predetto accordo è stato inviato alla Commissione di garanzia per la valutazione di idoneità (atto pervenuto in data 24 maggio 2010);

in data 1° giugno 2010, il testo di tale accordo è stato trasmesso alle associazioni degli utenti e dei consumatori per l'acquisizione del relativo parere ai sensi dell'art.13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni;

decorso il termine di 30 giorni, nessuna delle predette associazioni ha espresso il proprio avviso in ordine al predetto accordo;

Considerato che:

lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale è attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nonché da una regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 2002, n. 70;

la predetta regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda:

dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera *A*);

individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art.11, lettera *B*);

nonché delle seguenti modalità operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16);

i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi);

procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;

procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;

criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza;

garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;

eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali;

in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessità, di animali vivi, di merci deperibili, nonché per la continuità delle attività produttive;

individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;

individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all'art. 15;

l'art. 10, lettera *A)*, stabilisce, anche, che «in via sperimentale l'area del bacino di utenza coinciderà con l'area territoriale di operatività dell'azienda interessata dallo sciopero»;

l'accordo raggiunto tra l'azienda e le organizzazioni sindacali in data 27 aprile 2010 si conforma alla legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nonché alla regolamentazione provvisoria in ordine ai requisiti necessari indicati nel punto 2 del «Considerato» nella parte relativa alla determinazione delle fasce, durante le quali deve essere assicurato il servizio completo, nonché a quelli sulle altre modalità operative da assicurare in occasione di scioperi;

Rilevato:

che le fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo individuate nell'accordo oggetto della presente valutazione sono:

dalle ore 06,15 alle ore 9,15 e dalle ore 12,30 alle ore 15,30;

Precisato:

che, per tutti gli ulteriori profili considerati dall'art. 2 della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, ma non disciplinati nell'accordo in esame, restano in vigore le regole contenute nella menzionata regolamentazione provvisoria del settore;

Valuta idoneo:

ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, l'accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili e sulle altre misure da garantire in caso di sciopero del personale concluso in data 27 aprile 2010 dalla TEB S.p.A. di Bergamo con le RR.SS.AA. e le segreterie territoriali di Bergamo delle organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL e UILT;

Dispone

la comunicazione della presente delibera alla azienda TEB S.p.A. di Bergamo, alle RR.SS.AA. della TEB S.p.A. di Bergamo, alle segreterie territoriali di Bergamo delle organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL e UILT e, per opportuna conoscenza, al prefetto di Bergamo, nonché l'inserimento sul sito Internet della Commissione di garanzia e la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 12 luglio 2010

Il Decano: PINELLI

ALLEGATO 1

ACCORDO SINDACALE

Oggi, 27 aprile 2010, presso la sede operativa della TEB SpA in via Tezze, Ranica (BG) sono presenti le parti:

- TEB SpA, rappresentata dal direttore d'esercizio Stefano Bernardi;
- FILT CGIL Bergamo, rappresentata da Cesare Beretta;
- FIT CISL Bergamo, rappresentata da Renato Lorenzi;
- UILTRASPORTI Bergamo, rappresentata da Giacomo Ricciardi;
- RSA aziendali, nelle persone di Alberto Gotti (FIT CISL), Diego Natali (UIL UILT) e Luigi Sommavilla (FILT CGIL)

per discutere del seguente ordine del giorno:

1. Inquadramento dei conducenti e del personale impiegatizio
2. Regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero
3. Organizzazione del lavoro in occasione di eventi particolari

... OMISSIS ...

2. REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO SCIOPERO

Premesso che:

- con determinazione del 29 settembre 2005 la "Commissione di Garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali" ha disposto che le parti provvedano ad adeguare la regolamentazione aziendale alla Regolamentazione provvisoria di cui alla deliberazione n.02/13 del 31 gennaio 2002;

- l'art.16 della deliberazione citata prevede che, ai fini dell'emanazione del "Regolamento di servizio" le parti debbano concordare specifiche modalità operative ed in particolare: i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi); procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio; procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce; garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;

- l'art. 15 della medesima deliberazione prevede l'individuazione dei servizi da garantire in occasione di "Manifestazione sindacale nazionale per il rinnovo del contratto";

Le parti concordano che:

1. Franchigie

Sono esclusi dagli scioperi i seguenti periodi di più intenso traffico:

- dal 17 dicembre al 7 gennaio;
- i periodi concomitanti con i grandi esodi legati alle ferie, che, allo stato, vengono individuati nei periodi dal 27 giugno al 4 luglio, dal 28 luglio al 3

agosto, dal 10 al 20 agosto, dal 28 agosto al 5 settembre e dal 30 ottobre al 5 novembre;

- le 5 giornate che precedono e seguono la Pasqua;
- i giorni concomitanti con le consultazioni elettorali nazionali, europee, regionali, amministrative generali e referendarie, nonché i 3 giorni che precedono e seguono le consultazioni stesse;
- la giornata precedente, quella seguente e quelle concomitanti con le consultazioni elettorali e referendarie a carattere locale;

2. Procedure di raffreddamento e conciliazione

le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni di cui all'art. 2 della deliberazione n. 02/13 del 31 gennaio 2002.

3. Rarefazione

Le organizzazioni sindacali, in materia di rarefazione degli scioperi, si atterranno alle disposizioni di cui all'art. 10 punti B) e C) della deliberazione n. 02/13 del 31 gennaio 2002

4. Fasce di garanzia

Le fasce orarie durante le quali è garantito il servizio di linea completo al pubblico, in caso di qualsiasi sciopero, compreso quelli di 24 ore ed oltre, sono le seguenti:

- dalle ore 6.15 alle ore 9.15;
- dalle ore 12.30 alle ore 15.30.

5. Servizi esclusi dall'obbligo di rispetto delle fasce di garanzia

Sono esclusi, con i limiti di cui al successivo art. 6, dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero:

- i servizi amministrativi;
- i servizi di manutenzione dei mezzi e degli impianti;
- i servizi ausiliari;

6. Procedure a garanzia del servizio durante la durata delle fasce

Il servizio all'utenza garantito nelle fasce deve svolgersi secondo l'ordinario programma di esercizio tutti i giorni, compresi quelli festivi. I tempi di preparazione e di riconsegna dei mezzi non devono compromettere la completa funzionalità del servizio nelle fasce garantite e la pronta riattivazione del servizio al termine dello sciopero. A tal fine la Commissione turni provvederà ad individuare per ogni corsa la località di eventuale "limitazione" del servizio in prossimità dell'inizio dello sciopero, tenendo conto dei tempi strettamente necessari per il rientro in deposito. Ai fini della trattenuta amministrativa per adesione allo sciopero, i tempi accessori necessari per il rimessamento e l'uscita del tram saranno considerati lavorati. Durante il rientro per sciopero ciascun operatore di esercizio dovrà rimessare il tram nello stallo indicato dal CCO.

7. Garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi.

- un agente addetto al presenziamento della sola funzione di CCO
- un agente addetto al presenziamento dell'officina nell'orario di lavoro della Ditta incaricata della manutenzione dei tram.

8. Servizi da garantire in occasione di manifestazione sindacale nazionale per il rinnovo del contratto

Nel caso di sciopero di cui all'art. 15 della delibera n. 02/13 citata, saranno garantiti, durante le fasce orarie di cui al precedente punto 4, i servizi assicurabili mediante l'impegno del 30% del personale viaggiante, oltre a quello strettamente indispensabile per garantire la funzionalità logistica, come indicato al precedente punto 7.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000 ed alla regolamentazione provvisoria della Commissione di Garanzia n. 02/13 del 31 gennaio 2002.

Letto, confermato e sottoscritto

T.E.B.

OO.SS.

RSA

10A09337

DELIBERAZIONE 12 luglio 2010.

Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneità dell'accordo aziendale concluso in data 28 aprile 2010 dalla ATC S.p.A. di Bologna e Ferrara con le Segreterie territoriali di Ferrara delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT, FAISA CISAL, UGL, SDL INTERCATEGORIALE e RDB TRASPORTI (Pos. 37626). (Deliberazione n. 10/445).

LA COMMISSIONE DI GARANZIA
DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Premesso che:

la ATC S.p.A. di Bologna - Ferrara è un'azienda che svolge attività di trasporto pubblico urbano nelle città di Bologna e Ferrara ed extraurbano nelle relative province;

in data 28 aprile 2010, la ATC S.p.A. di Bologna e Ferrara e le segreterie territoriali di Ferrara delle organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT, FAISA CISAL, UGL, SDL INTERCATEGORIALE e RDB TRASPORTI hanno sottoscritto un accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero, che ha uniformato le modalità delle astensioni del personale dipendente dall'azienda nel bacino di Ferrara e di Bologna;

il testo del predetto accordo è stato inviato alla Commissione di garanzia per la valutazione di idoneità (atto pervenuto in data 11 maggio 2010);

in data 25 maggio 2010, il testo di tale accordo è stato trasmesso alle associazioni degli utenti e dei consumatori per l'acquisizione del relativo parere ai sensi dell'art.13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni;

decorso il termine di 30 giorni, nessuna delle predette associazioni ha espresso il proprio avviso in ordine al predetto accordo;

Considerato che:

lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale è attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nonché da una regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 2002, n. 70;

la predetta regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda:

dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera *A*);

individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art.11, lettera *B*);

nonché delle seguenti modalità operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16);

i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi);

procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;

procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;

criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza;

garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;

eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali;

in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessità, di animali vivi, di merci deperibili, nonché per la continuità delle attività produttive;

individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;

individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all'art. 15;

l'art. 10, lettera *A)*, stabilisce, anche, che «in via sperimentale l'area del bacino di utenza coinciderà con l'area territoriale di operatività dell'azienda interessata dallo sciopero»;

l'accordo raggiunto tra l'azienda e le organizzazioni sindacali in data 27 aprile 2010 si conforma alla legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nonché alla regolamentazione provvisoria in ordine ai requisiti necessari indicati nel punto 2 del «Considerato» nella parte relativa alla determinazione delle fasce, durante le quali deve essere assicurato il servizio completo, nonché a quelli sulle altre modalità operative da assicurare in occasione di scioperi;

Rilevato:

che le fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo individuate nell'accordo oggetto della presente valutazione sono: da inizio servizio alle ore 8,30 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30;

Precisato:

che, per tutti gli ulteriori profili considerati dall'art. 2 della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, ma non disciplinati nell'accordo in esame, restano in vigore le regole contenute nella menzionata Regolamentazione provvisoria del settore;

Valuta idoneo

ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, l'accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili e sulle altre misure da garantire in caso di sciopero del personale concluso in data 27 aprile 2010 dalla ATC S.p.A. di Bologna e Ferrara con le segreterie territoriali di Ferrara delle organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT, FAISA CISAL, UGL, SDL INTERCATEGORIALE e RDB TRASPORTI;

Dispone

la comunicazione della presente delibera alla azienda ATC S.p.A. di Bologna e Ferrara, alle segreterie territoriali di Ferrara delle organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT, FAISA CISAL, UGL, SDL INTERCATEGORIALE e RDB TRASPORTI e, per opportuna conoscenza, ai prefetti di Bologna e Ferrara, nonché l'inserimento sul sito Internet della Commissione di garanzia e la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 12 luglio 2010

Il Decano: PINELLI

ALLEGATO 1

atc Trasporti Pubblici Bologna

Intesa per l'armonizzazione delle modalità

di effettuazione dello sciopero -

Servizi minimi in caso di sciopero (punto 2 allegato 1 aa 17/12/2009)

tra

ATC Spa

e

FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL, SdL Intercategoriale, UGL, RdB

Premesso che:

- ✓ Fra gli istituti contrattuali da armonizzare con criteri graduali e progressivi di cui all'allegato 1 dell'aa 17/12/2009, al punto 2 sono indicati i "servizi minimi in caso di sciopero"
- ✓ L'armonizzazione delle modalità di svolgimento dello sciopero si rende necessaria anche in relazione alla progressiva integrazione di servizi, a cui consegue che su alcune linee ed in alcune aree territoriali opera indifferentemente personale del bacino di Bologna e personale del bacino di Ferrara

Le parti convengono:

Art. 1 – armonizzazione delle modalità di effettuazione dello sciopero

Dall'1 maggio 2010 vengono estese al personale del bacino di Ferrara le modalità di effettuazione dello sciopero previste dall'aa 16 luglio 1991 concernente l'applicazione della L. 146/90 e s.m.i. e dell'accordo nazionale 7/2/1991, che saranno integralmente applicate salvo quanto previsto nei successivi articoli in relazione alle specificità del territorio ferrarese di cui all'art.2.

atc Trasporti Pubblici Bologna

Art. 2 – specificità del territorio e dal bacino ferrarese
Considerate le caratteristiche specifiche del territorio e del servizio nel bacino ferrarese, con la presente intesa vengono precisate le modalità di effettuazione dello sciopero in ordine alla interruzione e ripresa del servizio, nonché agli addetti necessari per assicurare l'organizzazione e la sicurezza dell'esercizio.

Art. 3 – fasce di garanzia del servizio
Deve essere garantito il servizio completo agli utenti nelle seguenti due fasce
- da inizio servizio fino alle 08:30
- dalle 16:30 alle 19:30

Art. 4 – servizi riservati garantiti
Indipendentemente dalle fasce sopra dette, vengono garantiti tutti i servizi di noleggio programmati prima della proclamazione dello sciopero e tutti i servizi "riservati scolastici" .

Art. 5 – modalità di interruzione e ripresa del servizio
All'inizio di ogni fascia di Sciopero
vengono garantite le corse in partenza dai capilinea periferici e centrali/intermedi fino a 15 minuti compresi prima dell'orario di inizio della fascia di sciopero.
Da 14 minuti compresi le partenze dai detti capilinea non saranno effettuate.
Sulle linee per le quali è stato definito un "capolinea" centrale/intermedio le corse in transito su tale "capolinea" saranno trattate come se partissero da quel punto secondo quanto previsto al comma precedente
Al termine di ogni fascia di sciopero
Per i servizi urbani o suburbani (normalmente caratterizzati da corse a frequenza) alla ripresa del servizio le corse si inseriranno in linea nella prima fermata/nodo utile con tempo di transito maggiore uguale all'ora di fine fascia di sciopero.
Nel caso di servizi extraurbani (normalmente caratterizzati da corse non a frequenza) alla ripresa del servizio saranno effettuate le corse il cui orario di partenza dal capolinea periferico o centrale/intermedio è maggiore uguale all'ora di fine sciopero.

Per quanto riguarda il servizio urbano sono considerati capolinea centrali/intermedi
Linee 3c 4c: linee circolari con nodo di riferimento Stazione FS
Linea 6: Cavour Beretta (ex Banco Roma/INAIL)
Linea 7: Cavour Beretta (ex Banco Roma/INAIL)
Linea 8: da nord Isonzo Poledrelli e da sud Cavour Isonzo
Linea 10: Cavour Beretta (ex Banco Roma/INAIL)
Linea 11: Cavour Beretta (ex Banco Roma/INAIL) - il venerdì in deviazione Isonzo Poledrelli e Cavour Isonzo
Le linee 1, 2 e 9 in quanto radiali non prevedono capolinea centrali
Eventuali modifiche di rete comporteranno l'aggiornamento dell'elenco di cui al presente comma.

Per quanto riguarda il servizio extraurbano, in relazione alle specificità del servizio del bacino ferrarese, alle caratteristiche delle linee e dei flussi di carico dei passeggeri, sono considerati capolinea intermedi / centrali:

per la tratta 4000/4800 Ferrara – Modena	Cento
per la tratta 3600 Bondeno- Bologna	Cento
per la tratta 1600 Mesola – Ravenna	Portogaribaldi
per la tratta 1700 Codigoro - Ravenna	Portogaribaldi
per la tratta 1800/1900/2000 Ferrara - Lidi	Portogaribaldi
per le tratte 500/700/4500 Ferrara – Ariano, Ferrara – Goro	Copparo

I mezzi dei servizi urbani che, all'inizio delle fasce di sciopero, si disinseriscono dal servizio faranno rientro al deposito di via Trenti o eventualmente al parcheggio centrale ex-MOF (sarà concordata altra area di parcheggio qualora ex-MOF non sia più disponibile).

I mezzi dei servizi suburbani od extraurbani che, all'inizio delle fasce di sciopero, si disinseriscono dal servizio, faranno rientro al deposito esterno o al deposito di via Trenti o o eventualmente al parcheggio centrale ex-MOF (sarà concordata altra area di parcheggio qualora ex-MOF non sia più disponibile); ciò in modo da assicurare la regolare rotazione delle vetture, il rifornimento di carburante ed il regolare svolgimento dei servizi garantiti, assicurando nel contempo che il personale dei depositi esterni concluda la propria prestazione giornaliera nella residenza di appartenenza.
Indicativamente, in considerazione della specificità del servizio extraurbano ferrarese, all'inzio della fascia di sciopero le vetture saranno riportate nel deposito di appartenenza se il turno guida ha termine durante l'orario di sciopero, oppure nel punto di inserimento della prima corsa post sciopero se effettuata dal medesimo turno guida.
Nei casi necessari l'azienda fornirà le opportune indicazioni al fine di garantire quanto più sopra riportato.

I servizi Taxibus seguono le stesse modalità dei servizi ordinari

Le prestazioni effettuate durante l'orario di sospensione del servizio al fine di garantire i principi del presente accordo saranno considerate prestazioni lavorative a tutti gli effetti.

Art. 6 – addetti necessari per assicurare l'organizzazione e la sicurezza dell'esercizio

In relazione alla caratteristiche del servizio del bacino ferrarese è definito come segue il nucleo di addetti necessari a garantire l'organizzazione e la sicurezza dell'esercizio:
Ferrara: Impianto di via Trenti:
- ✓ 2 Addetti all'Esercizio per tutto il periodo di effettuazione dello sciopero.
- ✓ 1 turno di RISERVA (Personale Viaggiante) per tutto il periodo di effettuazione dello sciopero.
- ✓ 1 turno di SOCCORSO per tutto il periodo di effettuazione dello sciopero.
- ✓ 1 turno di Guardianeria/Centralino per tutto il periodo di effettuazione dello sciopero.

Deposito di Comacchio
- ✓ L' Addetto all'Esercizio per la parte di sciopero ricadente nell'orario del proprio turno di lavoro.

Gli Addetti all'Esercizio esterni e il personale della biglietteria dell'autostazione di via Rampari effettueranno lo sciopero nel rispetto delle fasce orarie di garanzia.

atc Trasporti Pubblici Bologna

Art. 7 – applicazione legge 146/90 e smi

Copia del presente accordo è inviata alla Commissione di Garanzia in applicazione della L. 146/90 e smi.

Letto, approvato, sottoscritto

ATC SpA

FILT CGIL

FIT CISL

UILTRASPORTI

FAISA CISAL

SdL Intercategoriale

RdB Trasporti

UGL

Ferrara, 28 aprile 2010

10A09338

DELIBERAZIONE 12 luglio 2010.

Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneità dell'accordo aziendale concluso in data 16 aprile 2010 dalla GEST S.p.A. di Scandicci (Firenze) con le Segreterie territoriali di Firenze delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT, FAISA CISAL e UGL TRASPORTI (Pos. 37730). (Deliberazione n. 10/446).

LA COMMISSIONE DI GARANZIA
DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Premesso che:

la GEST S.p.A. di Scandicci (Firenze) è un'azienda che svolge attività di trasporto pubblico urbano sulla rete tramviaria della città di Firenze;

in data 16 aprile 2010, la GEST S.p.A. di Scandicci (Firenze) e le segreterie territoriali di Firenze delle organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT, FAISA CISAL e UGL TRASPORTI hanno sottoscritto un accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero;

il testo del predetto accordo è stato inviato alla Commissione di garanzia per la valutazione di idoneità (atto pervenuto in data 17 maggio 2010);

in data 25 maggio 2010, il testo di tale accordo è stato trasmesso alle associazioni degli utenti e dei consumatori per l'acquisizione del relativo parere ai sensi dell'art.13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni;

decorso il termine di 30 giorni, nessuna delle predette associazioni ha espresso il proprio avviso in ordine al predetto accordo;

Considerato che:

lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale è attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nonché da una regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 2002, n. 70;

la predetta regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda:

dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera *A*);

individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art.11, lettera *B*);

nonché delle seguenti modalità operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16);

i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi);

procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;

procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;

criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza;

garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;

eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali;

in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessità, di animali vivi, di merci deperibili, nonché per la continuità delle attività produttive;

individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;

individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all'art. 15;

l'art. 10, lettera *A)*, stabilisce, anche, che «in via sperimentale l'area del bacino di utenza coinciderà con l'area territoriale di operatività dell'azienda interessata dallo sciopero»;

l'accordo raggiunto tra l'azienda e le organizzazioni sindacali in data 16 aprile 2010 si conforma alla legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nonché alla regolamentazione provvisoria in ordine ai requisiti necessari indicati nel punto 2 del «Considerato» nella parte relativa alla determinazione delle fasce, durante le quali deve essere assicurato il servizio completo, nonché a quelli sulle altre modalità operative da assicurare in occasione di scioperi;

Rilevato:

che le fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo individuate nell'accordo oggetto della presente valutazione sono: dalle ore 06,30 alle ore 9,30 e dalle ore 17,00 alle ore 20,00;

Precisato:

che, per tutti gli ulteriori profili considerati dall'art. 2 della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, ma non disciplinati nell'accordo in esame, restano in vigore le regole contenute nella menzionata regolamentazione provvisoria del settore;

Valuta idoneo

ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, l'accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili e sulle altre misure da garantire in caso di sciopero del personale concluso in data 16 aprile 2010 dalla GEST S.p.A. di Scandicci (Firenze) con le segreterie territoriali di Firenze delle organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT, FAISA CISAL e UGL TRASPORTI;

Dispone

la comunicazione della presente delibera alla azienda GEST S.p.A. di Scandicci (Firenze), alle segreterie territoriali di Firenze delle organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT, FAISA CISAL e UGL TRASPORTI e, per opportuna conoscenza, al Prefetto di Firenze, nonché l'inserimento sul sito Internet della Commissione di garanzia e la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 12 luglio 2010

Il Decano: Pinelli

ALLEGATO 1

In data 16 aprile 2010

GEST S.p.A. rappresentata dai:
Serge Reynaud, Amministratore Delegato
Carla Capezzuoli, Direttore del Personale
Luca Bartolini, Direttore del Movimento

e

le OO.SS. territoriali
FILT-CGIL rappresentata da: Daniele Crescioli e Marco Porrotta
FIT-CISL rappresentata da: Paolo Panchetti e Gianpiero Barcucci
UILTRASPORTI rappresentata da: Paolo Pini
FAISA-CISAL rappresentata da: Claudio Cecchi e Americo Leoni
UGL TRASPORTI rappresentate da: Roberto Cartacci

PREMESSO che:

- in data 12.06.1990 é stata approvata le Legge n. 146 e che la stessa è stata successivamente integrata e modificata dalla Legge n. 83 del 11.04.2000 e successive modifiche;

- l'art. 1 delle Legge 146/90 considera tra i servizi pubblici essenziali, i pubblici servizi di trasporto;

- in data 31.01.2002, è stata adottata la Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto pubblico locale (deliberazione 02/13 del 31.01.2002, pubblicata in G.U. il 23.03.2002, n. 70);

- l'art. 11, lettera B) della suddetta Regolamentazione demanda ad accordi tra le parti a livello aziendale la definizione della collocazione oraria delle fasce di garanzia di servizio completo;

- l'art. 11, lettera C), della Regolamentazione provvisoria dispone che i tempi di preparazione e di riconsegna dei mezzi non devono compromettere la completa funzionalità del servizio nelle fasce garantite e la pronta riattivazione del servizio al termine dello sciopero;

- l'art. 16 della detta Regolamentazione provvisoria, al fine di consentire l'emanazione di regolamenti di servizio, demanda alle parti la formulazione di accordi specifici per definire le modalità operative;

le parti CONCORDANO quanto segue:

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 11 della Regolamentazione provvisoria della Commissione di Garanzia, le parti, dopo aver analizzato i flussi di massima richiesta dell'utenza, convengono che le fasce orarie nelle quali dovrà essere garantito il servizio completo, sono:

   - prima fascia: dalle ore 06:30 alle ore 9:30
   - seconda fascia: dalle ore 17:00 alle ore 20:00

2. In occasione della manifestazione nazionale per il rinnovo del contratto, indetta non più di una volta congiuntamente dalle OO.SS. firmatarie del contratto, le prestazioni previste dall'art. 11 del Regolamento della Commissione n. 02/13 del 2002, possono essere ridotte ai soli trasporti indispensabili per la generalità degli utenti, nel rispetto della delibera della Commissione di Garanzia n. 02/183 del 20.11.2002, di interpretazione dell'art. 15 della delibera 02/13.

3. Al fine di garantire i presidi aziendali atti ad assicurare la protezione degli utenti e dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi, si concorda che il personale che deve garantire la propria prestazione lavorativa anche al di fuori delle fasce garantite, di cui all'art. 1 del presente accordo, è il seguente:
   - n. 1 (uno) regolatore al Posto Centrale di Comando (PCC), più 1 (uno) Regolatore nel caso di esercizio;
   - n. 1 (una) squadra di manutenzione degli impianti fissi, composta da n. 3 (tre) addetti di cui uno con attribuzione della idoneità ad operare sotto tensione (PEI);
   - n. 1 squadra di manutenzione del rotabile composta da n. 3 addetti.

4. Procedure da adottare all'inizio dello sciopero.
   Le corse iniziate prima dell'inizio dello sciopero dovranno essere portate a termine sino ai capilinea opposti, garantendo il servizio completo (compresa salita e discesa dei passeggeri) normalmente previsto. All'arrivo al capolinea opposto il tram rientrerà in deposito, senza passeggeri.
   I tram dovranno essere posizionati all'interno del deposito, nelle aree indicate dall'azienda e lasciati in sicurezza.
   Il tempi di percorrenza fino al deposito ed il tempo di rientrata in deposito (5 minuti) rappresentano a tutti gli effetti orario di lavoro retribuito.

5. Procedure da adottare alla ripresa del servizio.
   Alla ripresa del servizio verranno effettuate tutte le corse con orario di partenza, ai rispettivi capilinea, coincidente a quello fissato come termine dello sciopero.
   A tale scopo il personale di guida dovrà presentarsi in servizio in orario tale da poter garantire l'effettuazione dell'intero servizio con inizio negli orari previsti, tenendo quindi conto del tempo di
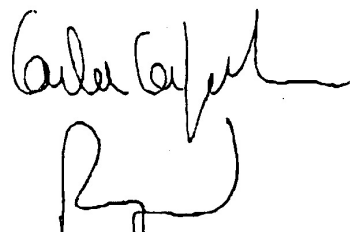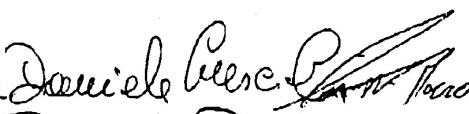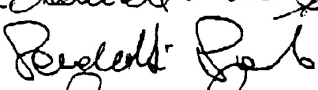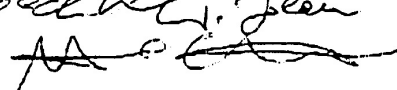
percorrenza verso i capilinea e del tempo necessario alla preparazione del mezzo.
I suddetti tempi si effettueranno anche in orario di sciopero e rappresentano a tutti gli effetti orario di lavoro retribuito.

Per l'Azienda

FILT – CGIL

FIT – CISL

UILTRASPORTI

FAISA – CISAL

UGL TRASPORTI

10A09339

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2010-SON-147) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 4,00